

**FAC-SIMILE CANDIDATURE**  
(su carta intestata del Circolo)

IL SOTTOSCRITTO \_\_\_\_\_

PRESIDENTE DEL CIRCOLO/ASSOCIAZIONE AGGREGATA

\_\_\_\_\_  
PRESENTA LA CANDIDATURA DEL SIG.

\_\_\_\_\_  
ALLA CARICA DI:

— PRESIDENTE REGIONALE

— CONSIGLIERE REGIONALE IN RAPPRESENTANZA DEI CIRCOLI E  
DELLE ASSOCIAZIONI AGGREGATE

IN FEDE

DATA \_\_\_\_\_

FIRMA \_\_\_\_\_

## FAC-SIMILE CANDIDATURE

Il sottoscritto \_\_\_\_\_

presenta la propria candidatura alla carica di:

- **Consigliere regionale in rappresentanza degli Atleti Dilettanti**
- **Consigliere regionale in rappresentanza degli Atleti Professionisti**
- **Consigliere regionale in rappresentanza dei Tecnici Allenatori**

Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità di essere in possesso dei requisiti previsti per l'eleggibilità alle cariche federali di cui all'art. 70 dello Statuto Federale.

Il sottoscritto dichiara altresì di essere consapevole che, coloro che ricoprono cariche elettive federali, saranno soggetti a gravi sanzioni disciplinari in caso di acclaramento di dichiarazioni non veritiere.

In fede

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

**FAC-SIMILE DI DICHIARAZIONE**  
Per i candidati presentati dai Circoli alla carica di  
Presidente Regionale /Consigliere in rappresentanza dei Circoli

Il sottoscritto \_\_\_\_\_,  
presentato quale candidato alla carica di\* \_\_\_\_\_,  
dichiara sotto la propria responsabilità di essere in possesso dei requisiti previsti per  
l'eleggibilità alle cariche federali di cui all'art. 70 dello Statuto Federale.

Il sottoscritto dichiara altresì di essere consapevole che, in caso di accertamento di  
dichiarazioni non veritiere, coloro che ricoprono cariche elettive federali saranno  
soggetti a gravi sanzioni disciplinari.

**In fede**

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

\*Presidente Regionale/Consigliere Regionale in rappresentanza dei Circoli

## **TITOLO VI CARICHE FEDERALI**

### **Art. 70 - Requisiti per l'eleggibilità**

Per poter ricoprire cariche federali sono necessari i seguenti requisiti:

- a) avere la cittadinanza italiana;
- b) avere compiuto la maggiore età;
- c) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno;
- d) non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Associate ed Enti di Promozione Sportiva del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;
- e) essere tesserati presso la FIG al momento del deposito della candidatura o contestualmente alla nomina;
- f) limitatamente alla candidatura a membro del Consiglio Federale quale rappresentante degli atleti dilettanti, essere tesserati ovvero essere stati tesserati presso la FIG per almeno due anni nell'ultimo decennio e aver partecipato ad almeno un Campionato nazionale negli ultimi otto anni;
- g) limitatamente alla candidatura a membro del Consiglio Federale quale rappresentante degli atleti professionisti, essere tesserati ovvero essere stati tesserati presso la FIG per almeno due anni nell'ultimo decennio in qualità di atleta professionista e aver partecipato ad almeno una gara Open di un circuito riconosciuto negli ultimi otto anni;
- h) limitatamente alla candidatura a membro del Consiglio Federale quale rappresentante dei tecnici allenatori, essere tesserati ovvero essere stati tesserati in tale qualità presso la FIG per almeno due anni nell'ultimo decennio con la qualifica di maestro; non svolgere direttamente o indirettamente, anche tramite la partecipazione ad associazioni o società, o per interposta persona, tramite parenti od affini fino al terzo grado o il coniuge, un'attività commerciale, direttamente collegata alla gestione della FIG;
- l) non avere in essere controversie giudiziarie contro il CONI, la FIG, altre Federazioni, Discipline Sportive Associate o altri organismi riconosciuti dal CONI stesso.

1. Per l'elezione a Revisore dei Conti e per la nomina a componente gli Organi di Giustizia sono necessari gli ulteriori requisiti previsti dall'art. 41, secondo comma, per quanto riguarda i revisori, e dagli artt. 54, primo comma, 57, primo comma e 59, secondo comma, per quanto riguarda gli organi di giustizia.

2. La mancanza iniziale, accertata dopo l'elezione, o il venire meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti di cui ai commi precedenti, comporta l'immediata decadenza dalla carica. Tra le cause di decadenza dalle cariche federali è compresa la situazione di permanente conflitto di interesse a norma dell'art. 38, comma 2 e l'assenza, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive del Consiglio.

3. È ineleggibile chiunque abbia subito sanzioni a seguito dell'accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping del CONI o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA.

### **Art. 71 – Candidature**

1. Per l'elezione alle cariche di Presidente e Consigliere nazionale e regionale in rappresentanza dei Circoli e delle Associazioni aggregate di cui all'art. 12, le candidature

debbono essere presentate dai circoli affiliati aventi diritto a voto o dalle associazioni aggregate di cui all'art.12

2.La candidatura a Presidente federale deve essere presentata da almeno 10 circoli affiliati aventi diritto di voto, mentre le candidature a componente del Consiglio Federale, in rappresentanza dei Circoli e delle Associazioni aggregate, devono essere presentate da almeno tre circoli affiliati aventi diritto di voto. Tra i Circoli presentatori deve esservi necessariamente il Circolo o Associazione aggregata presso il quale il candidato è tesserato.

3.Le candidature a Presidente e Consigliere regionale in rappresentanza dei Circoli e delle Associazioni aggregate di cui all'art. 12 devono essere presentate dal circolo o dall'associazione aggregata presso il quale il candidato è tesserato.

4.Per tutte le altre cariche le candidature verranno presentate direttamente dagli interessati.

5.Le candidature per le elezioni relative alla Assemblea Nazionale debbono pervenire alla Segreteria federale entro e non oltre venticinque giorni prima della data dell'elezione ovvero nel termine di dodici giorni nell'ipotesi di riduzione del termine di convocazione indicata nell'art. 32, diciottesimo comma del presente Statuto.

6.Le candidature per le elezioni relative alla Assemblea Regionale debbono pervenire al Comitato Regionale entro e non oltre venticinque giorni prima della data dell'elezione ovvero nel termine di dodici giorni nell'ipotesi di riduzione del termine di convocazione indicata nell'art. 44, quinto comma del presente Statuto.

7.I candidati dovranno sottoscrivere una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti previsti dall'art.70. Una commissione nominata dal Consiglio Federale verificherà la regolarità delle candidature.

8.Per ciascuna Assemblea non potrà essere presentata più di una candidatura a cariche diverse.

#### **Art. 72 – Incompatibilità**

1.La carica di componente degli organi centrali federali è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva federale, centrale e periferica, della FIG.

2.Le cariche di Presidente federale, di componente il Collegio dei Revisori dei Conti, di membro di qualsiasi organo di giustizia federale, sono incompatibili con qualsiasi altra carica federale, centrale o periferica, nonché con qualsiasi carica sociale presso qualsiasi affiliato od aggregato, sempre nell'ambito della stessa Federazione.

3.La carica di Presidente federale e di consigliere nazionale, è incompatibile anche con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal CONI.

4.Qualora si verificassero casi d'incompatibilità, l'interessato dovrà optare entro trenta giorni per una delle cariche cui sia stato eletto o nominato. In caso di mancata opzione, egli decadrà dalla carica più recente.

#### **Art. 73 - Integrazione degli organi elettivi**

1.Le cariche elettive rimaste vacanti in seguito a dimissioni o impedimento definitivo, nonché inseguito all'opzione o alla mancata opzione indicata nel precedente articolo, ultimo comma, verranno ricoperte con i primi dei non eletti, purché questi abbiano riportato almeno la metà dei suffragi conseguiti dall'ultimo eletto. Nell'impossibilità, la copertura del posto rimasto vacante potrà effettuarsi in occasione della prima successiva Assemblea Nazionale, a condizione che per la vacanza non risulti compromessa la funzionalità dell'organo federale interessato. Ove ricorra quest'ultima ipotesi, la copertura del posto rimasto vacante dovrà essere effettuata da un'Assemblea Nazionale straordinaria celebrata entro novanta giorni dall'evento che ha compromesso la funzionalità dell'organo.

#### **Art. 74 - Segreto d'ufficio**

1.Tutti i dirigenti federali sono tenuti ad osservare il segreto d'ufficio.